

DIVISIONE DELLE CONTRIBUTZIONI

Bellinzona, giugno 2009

DIRETTIVA N. 1/2009

DISPOSIZIONI PER I MUNICIPI CONCERNENTI LA LEGGE TRIBUTARIA DEL 21 GIUGNO 1994

	Pag.
1. Premessa	4
2. I principi generali della tassazione annuale postumerando L'appartenenza personale o l'appartenenza economica	4
Le basi temporali	4
2.1. Assoggettamento in Ticino che copre l'intero periodo fiscale	
2.1.1. Cambiamenti dell'attività lucrativa o modifiche del reddito durante il periodo fiscale	5
2.1.2. Attività lucrativa indipendente	5
2.1.3. Eredità, legati e donazioni acquisiti durante il periodo fiscale	5
2.2. Assoggettamento in Ticino che <u>non</u> copre l'intero periodo fiscale	6
2.2.1. Inizio dell'assoggettamento durante il periodo fiscale	6
2.2.1.1. Arrivo in Ticino di contribuenti provenienti da altri cantoni	6
2.2.1.2. Arrivo in Ticino di contribuenti provenienti dall'estero (periodo di assoggettamento di durata inferiore al periodo fiscale)	6
2.2.2. Cessazione dell'assoggettamento durante il periodo fiscale	7
2.2.2.1. Partenza dal Ticino per un altro Cantone	7
2.2.2.2. Partenza dal Ticino per l'estero o decesso del contribuente	7
2.3. Matrimonio, separazione o divorzio durante il periodo fiscale	8
2.4. Decesso di un coniuge durante il periodo fiscale	9

3. Registro dei contribuenti	10
3.1. Regola generale	10
3.2. Imposizione della famiglia	12
3.2.1. Figli minorenni	12
3.3 Partner registrati	13
3.4 Comunione ereditarie e comproprietà immobiliari	13
4. Imposte comunali	13
4.1. Imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche	14
4.1.1. Inizio, fine o modifica dell'assoggettamento per appartenenza personale (assoggettamento illimitato)	14
4.1.2. Inizio e fine dell'assoggettamento per appartenenza economica (assoggettamento limitato)	16
4.1.3. Proprietà immobiliari	16
4.1.4. Riparti intercomunali di imposta	16
4.2. Imposte annue intere	17
4.3. Imposta personale	18
4.4. Imposta sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche	19
4.4.1. Inizio e fine dell'assoggettamento	19
4.4.2. Riparto intercomunale	20
4.4.3. Chiusure infra-annuali	20
4.4.5. Esenzione di comuni, parrocchie, patriziati, ecc.	20
4.5. Imposta immobiliare	21
4.6. Ricuperi d'imposta e multe	22
5. Procedura	23
5.1. Calcolo dell'imposta comunale	23
5.2. Errori di calcolo e di scrittura	23
5.3. Revisione	23
5.4. Prescrizione del diritto di tassare	24
5.5. Ricusazione e segreto d'ufficio	24
6. Riscossione delle imposte comunali	25
6.1. Interessi remunerativi e di ritardo	27
6.2. Diffide di pagamento	27
6.3. Facilitazioni di pagamento	28
6.4. Condono delle imposte	28
6.5. Sequestro e garanzie	29
6.6. Ipoteca legale	29
6.7. Responsabilità solidale	30
6.8. Prescrizione del diritto di riscossione	31

7. Collaborazione con l'autorità cantonale	31
7.1. Delegazione tributaria comunale	31
7.2. Compiti dei Municipi e dei delegati comunali in materia successoria	31
7.3. Assistenza tra autorità fiscali	32
7.4. Assistenza di altre autorità	32
8. Obblighi del Comune quale datore di lavoro	33
8.1. Indennità complementari a dipendenti comunali	33
8.2. Onorari e indennità ai membri di autorità	33
9. Abrogazioni	34

1. Premessa

La presente direttiva richiama i principi generali della tassazione annuale postnumerando e illustra le disposizioni della LT che interessano più direttamente i comuni e le imposte comunali. Lo scopo della direttiva è anche quello di descrivere le modalità di collaborazione tra comuni e fisco cantonale, tenuto conto anche di intervenuti cambiamenti di legge e di giurisprudenza.

2. I principi generali della tassazione annuale postnumerando L'appartenenza personale o economica

Sono illimitatamente imponibili in virtù della loro *appartenenza personale*:

- le persone fisiche con domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 2 LT);
- le persone giuridiche con sede o amministrazione effettiva nel Cantone (art. 60 LT).

Sono limitatamente imponibili in virtù della loro *appartenenza economica* le persone fisiche (art. 3 e 4 LT) e le persone giuridiche (art. 61 LT) con stabilimenti di impresa propri (o associate ad altre imprese commerciali), fondi o altri elementi imponibili nel Cantone ma con domicilio, dimora fiscale, sede o amministrazione effettiva fuori Cantone.

Le specifiche istruzioni indirizzate ai comuni riassumono in modo schematico le principali operazioni di competenza del Comune.

Le basi temporali

Secondo il sistema della tassazione annuale postnumerando l'*imposta cantonale* e quella *federale diretta* sono calcolate sul reddito effettivamente conseguito durante il periodo fiscale annuale (o anno civile).

Per l'imposta cantonale sulla sostanza fa stato la situazione della sostanza alla fine del periodo fiscale annuale (31 dicembre) o alla fine dell'assoggettamento (cioè al momento del decesso o della partenza per l'estero del contribuente). L'imposta è prelevata dal solo Cantone di domicilio al 31 dicembre o alla fine dell'assoggettamento. I trasferimenti di domicilio (dell'assoggettamento per appartenenza personale) da un Cantone all'altro all'interno della Svizzera non comportano pertanto più alcun calcolo pro rata dell'imposta.

L'*imposta comunale* è normalmente calcolata applicando il moltiplicatore d'imposta all'imposta cantonale base. Il Comune che preleva l'imposta comunale è soltanto quello di domicilio del contribuente al 31 dicembre (o alla fine dell'assoggettamento). I trasferimenti di domicilio (dell'assoggettamento per appartenenza personale) da un Comune all'altro all'interno del Cantone non comportano pertanto più alcun calcolo pro rata dell'imposta.

2008	2009
Periodo fiscale	Periodo di tassazione
Periodo di computo	

2.1. Assoggettamento in Ticino che copre l'intero periodo fiscale

L'imposta sul reddito è calcolata sulle entrate effettive conseguite nel rispettivo periodo fiscale (o anno civile). La sostanza imponibile è calcolata sulla situazione della sostanza al 31 dicembre del rispettivo anno d'imposta.

La dichiarazione di questi redditi e della sostanza è da presentare, per il tramite dei moduli della dichiarazione d'imposta, all'inizio dell'anno successivo a quello oggetto di tassazione.

2.1.1. Cambiamenti dell'attività lucrativa o modifiche del reddito durante il periodo fiscale

Sono da dichiarare i redditi effettivamente conseguiti nel periodo fiscale (o anno civile) anche se, nel corso del medesimo periodo fiscale, il contribuente ha iniziato o cessato l'attività dipendente o indipendente oppure ha cambiato attività passando da un'attività dipendente ad una indipendente (o viceversa) oppure è stato messo al beneficio della pensione. Nel sistema annuale non si procede infatti più ad alcuna tassazione intermedia poiché le variazioni di reddito (o della sostanza) che si verificano durante l'anno sono direttamente considerate nella tassazione annuale del medesimo anno.

2.1.2. Attività lucrativa indipendente

Il contribuente che ha svolto un'attività indipendente è tassato sull'utile dell'esercizio chiuso (o degli esercizi chiusi) nello stesso periodo fiscale interessato dalla tassazione.

Da notare che a fronte dell'obbligo di chiusura dei conti in ogni periodo fiscale e alla fine dell'assoggettamento, in base all'art. 51 cpv. 3 LT, la chiusura dei conti può non essere eseguita se l'attività indipendente ha avuto inizio nell'ultimo trimestre del periodo fiscale.

2.1.3. Eredità, legati e donazioni acquisiti durante il periodo fiscale

Il contribuente che nel corso del periodo fiscale (o anno civile), ha ricevuto un'eredità oppure un legato deve dichiarare i relativi redditi conseguiti dalla data delle devoluzioni fino alla fine dello stesso periodo fiscale (31 dicembre) e la sostanza an-

cora esistente al 31 dicembre (compresa quindi quella ricevuta in eredità o legato). Il reddito che ne deriva è tassato normalmente, mentre la sostanza ereditata e ancora esistente alla fine del periodo fiscale (31 dicembre) o dell'assoggettamento è computata (dalla data della devoluzione fino alla fine dell'anno o dell'assoggettamento).

Se l'eredità è ancora indivisa le rispettive quote di partecipazione al reddito e alla sostanza sono imputate, nello stesso modo, ai singoli membri della comunione ereditaria o indivisione.

Le donazioni, che interessano donante e donatario domiciliati in Ticino, sono invece, per quanto riguarda l'imposta ordinaria, tassate normalmente presso il donatario.

2.2. Assoggettamento in Ticino che non copre l'intero periodo fiscale

Nel sistema annuale le situazioni di assoggettamento per appartenenza personale di durata inferiore al periodo fiscale (o anno civile) si verificano soltanto in relazione ai contribuenti che lasciano il Cantone per trasferirsi all'estero oppure provengono dall'estero e ai casi di decesso del contribuente, come pure a quelli riguardanti l'imposizione del coniuge superstite. Il trasferimento del contribuente all'interno della Svizzera, da un Cantone all'altro, non provoca infatti alcun spezzettamento del nuovo periodo fiscale annuale.

2.2.1. Inizio dell'assoggettamento durante il periodo fiscale

2.2.1.1. Arrivo in Ticino di contribuenti provenienti da altri cantoni

Il contribuente che nel corso del periodo fiscale (o anno civile), si domicilia in Ticino provenendo da un altro Cantone (ed è ancora domiciliato da noi al 31 dicembre o alla fine dell'assoggettamento) è assoggettato alle imposte nel solo Cantone Ticino per l'intero periodo fiscale. In relazione all'assoggettamento per appartenenza personale di questi contribuenti non vi è quindi più alcun calcolo pro rata dell'imposta.

Nella relativa dichiarazione d'imposta deve essere pertanto dichiarato il reddito dell'intero anno, compreso quello conseguito nel Cantone di partenza. Per la sostanza fa stato la situazione al 31 dicembre e l'imposta sulla sostanza è prelevata per l'intero anno in Ticino.

2.2.1.2. Arrivo in Ticino di contribuenti provenienti dall'estero (periodo di assoggettamento di durata inferiore al periodo fiscale)

Il contribuente che nel corso del periodo fiscale (o anno civile), si domicilia in Ticino provenendo dall'estero deve dichiarare il reddito conseguito dalla data di arrivo in Ticino fino alla fine dello stesso periodo fiscale (31 dicembre).

Poiché, in questi casi, l'assoggettamento non copre l'intero periodo fiscale il reddito determinante ai fini dell'aliquota applicabile è, per i redditi periodici o regolari (reddito da attività dipendente e indipendente, redditi immobiliari, rendite, ecc.), calcolato su dodici mesi in funzione del periodo di assoggettamento. I redditi che non hanno carattere periodico o regolare (gratifiche, premi di fedeltà o di anzianità, utili in capitale aziendali, ecc.) non sono invece annualizzati. Le deduzioni seguono anch'esse la regola appena descritta. I relativi calcoli sono operati direttamente dall'Ufficio di tassazione.

Per la sostanza deve essere dichiarata quella esistente al 31 dicembre e la relativa imposta sulla sostanza è prelevata, pro rata, per la durata dell'assoggettamento.

2.2.2. Cessazione dell'assoggettamento durante il periodo fiscale

2.2.2.1. Partenza dal Ticino per un altro Cantone

I contribuenti che, nel corso del periodo fiscale (o anno civile), lasciano il Ticino per un altro Cantone non sono, per il periodo fiscale durante il quale avviene il trasferimento di domicilio, soggetti fiscali in Ticino (difettando il requisito del domicilio nel nostro Cantone al 31 dicembre). Questi contribuenti pagano l'intera imposta annuale (compresa quella riferita ai redditi conseguiti durante la loro permanenza in Ticino) nel loro nuovo Cantone di domicilio. In quest'ultimo Cantone essi pagano pure l'imposta sulla sostanza e le relative imposte comunali. Al Cantone di partenza resta ovviamente riservata la tassazione di eventuali elementi imponibili per appartenenza economica (immobili o stabilimenti di impresa) e l'imposizione di eventuali prestazioni in capitale della previdenza scadute prima del trasferimento nell'altro Cantone.

2.2.2.2. Partenza dal Ticino per l'estero o decesso del contribuente

I contribuenti che, nel corso del periodo fiscale (o anno civile), lasciano il Ticino e trasferiscono il loro domicilio all'estero devono dichiarare il reddito conseguito dall'inizio del periodo fiscale fino alla data della partenza per l'estero. La stessa regola vale anche per il trattamento fiscale di contribuenti che muoiono nel corso del periodo fiscale interessato dalla tassazione.

In questi casi la tassazione avviene applicando le regole valide in relazione alle situazioni di assoggettamento di durata inferiore al periodo fiscale (vedi capitolo 2.2.1.2.).

Per la sostanza è determinante la situazione alla fine dell'assoggettamento (data di partenza per l'estero o del decesso). L'imposta sulla sostanza è prelevata, pro-rata, per la durata dell'assoggettamento.

2.3. Matrimonio, separazione o divorzio durante il periodo fiscale

In considerazione del fatto che, nel sistema di tassazione annuale postnumerando, la situazione personale di riferimento del contribuente è quella presente alla fine del periodo fiscale (di regola il 31 dicembre), **chi si sposa durante il periodo fiscale è già imposto per l'intero anno come coniugato con conseguente cumulo dei fattori imponibili (art. 53 cpv. 1 e 8 cpv. 1 LT) e l'intera imposta comunale è dovuta nel Comune di domicilio dei coniugi alla fine del periodo fiscale (31 dicembre) o dell'assoggettamento.**

Di conseguenza ambedue i coniugi presentano una sola dichiarazione d'imposta e i loro redditi e la sostanza sono cumulati ai fini dell'imposta dell'anno del matrimonio. La medesima regola si applica anche in relazione ai **contribuenti assoggettati alla trattenuta d'imposta alla fonte** che sposano un cittadino svizzero o straniero in possesso di un permesso di domicilio (permesso C). L'articolo 104 capoverso 2 LT prevede infatti che i coniugi sono tassati *secondo la procedura ordinaria* se uno di essi è cittadino svizzero o possiede un permesso di domicilio. Tuttavia, in questi casi, l'assoggettamento alla fonte cessa, ed è sostituito da quello ordinario, con l'inizio del mese successivo a quello del matrimonio. In questa tassazione ordinaria il reddito già tassato alla fonte non è però cumulato, ma unicamente annualizzato ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile alla tassazione congiunta dei coniugi. *Il dimorante che sposa un contribuente domiciliato (svizzero o straniero con permesso di domicilio) va quindi iscritto nel registro dei contribuenti con il cognome da coniugato.*

In questi casi la quota di imposta comunale trattenuta alla fonte è attribuita al Comune di dimora del contribuente (al momento in cui era ancora assoggettato alla fonte), mentre l'imposta comunale dovuta per la procedura di tassazione ordinaria (dal mese successivo al matrimonio) è dovuta al Comune di domicilio dei coniugi alla fine del periodo fiscale (31 dicembre) o dell'assoggettamento.

Anche in caso di divorzio e di separazione (legale o di fatto) si considera la situazione di stato civile alla fine del periodo fiscale (31 dicembre) o dell'assoggettamento.

Pertanto chi divorzia o si separa durante il periodo fiscale è considerato divorziato, rispettivamente separato per tutto l'anno con la conseguenza che, per l'anno del divorzio o della separazione, ciascuno dei coniugi dovrà presentare individualmente una propria dichiarazione d'imposta separata (come persona sola con o senza figli a carico) (art. 53 cpv. 2 LT).

Per agevolare la situazione di questi contribuenti (in particolare di quelli che non hanno figli a carico) la modifica della LT (art. 35, nuovo cpv. 5) stabilisce una regola particolare secondo la quale, nell'anno durante il quale avviene il divorzio o la separazione, l'aliquota applicabile rimane quella, più favorevole, dei coniugati (cioè quella dell'art. 35 cpv. 2 LT).

Rammentiamo in particolare la **fattispecie della separazione di fatto** in relazione alla quale la semplice circostanza della separazione *di fatto* dà diritto alla disgiunzione delle partite fiscali dei due coniugi, ammesso che siano adempite, cumulativamente, le seguenti condizioni:

- assenza di un'abitazione coniugale (art. 162 CCS);
- mancanza di una comunione domestica (art. 175 CCS);
- esistenza di un domicilio proprio (art. 23 CCS) per ognuno dei coniugi;
- assenza dell'unione dei mezzi finanziari per l'abitazione ed il mantenimento;
- durata di almeno un anno della separazione di fatto;
- lo stato civile che risulta dal comportamento della coppia in pubblico nell'ottica della buona fede.

L'accertamento dei fatti che legittimano la presenza di una separazione di fatto (e quindi la disgiunzione della partita fiscale dei coniugi) compete all'autorità fiscale cantonale che, se è il caso, procederà anche all'iscrizione separata della moglie.

In quest'ambito l'autorità cantonale potrà richiedere la collaborazione dell'autorità comunale, al fine di stabilire in caso di domicilio nello stesso Comune dei due coniugi separati se i presupposti sopradescritti sono ossequiati (es. in caso di abitazione con due appartamenti, sapere se questi sono totalmente indipendenti, se vengono prelevate due tasse d'uso, ecc.).

Se riconosciuta, la separazione di fatto fra marito e moglie dà diritto:

- alla tassazione disgiunta dei coniugi (art. 8 cpv. 1 LT) per l'intero periodo fiscale;
- alla deducibilità degli alimenti presso il coniuge che li versa (art. 32 cpv. 1 lett. c LT);
- all'imponibilità degli alimenti presso il coniuge che li riceve (art. 22 lett. f LT);
- alla decadenza della responsabilità solidale dei coniugi anche per tutti gli importi di imposta ancora dovuti (art. 12 cpv. 2 LT).

La segnalazione dei **casi di domicilio separato della moglie** (che non configurano situazioni di separazione di fatto) restano invece di competenza dei comuni per il tramite dell'apposito modulo "*domanda di riparto intercomunale*" (modulo 172).

In caso di **separazione** (legale o di fatto) oppure di divorzio nel corso del periodo fiscale (o anno civile) la tassazione dei coniugi è separata per l'intero periodo fiscale applicando tuttavia, limitatamente all'anno della separazione, rispettivamente del divorzio e per la sola imposta cantonale (e comunale), l'aliquota dei coniugati. Ciascun ex-coniuge (o coniuge separato) deve pertanto presentare una propria dichiarazione d'imposta separata.

2.4. Decesso di un coniuge durante il periodo fiscale

Il decesso di uno dei due coniugi provoca una situazione di fine assoggettamento per la famiglia e di inizio di assoggettamento per il coniuge superstite (art. 53 cpv. 3 LT).

Fino alla data del decesso i coniugi sono tassati congiuntamente. Nella dichiarazione d'imposta della famiglia occorre pertanto esporre i redditi conseguiti da

entrambi i coniugi dall'inizio dell'anno fino alla data del decesso e la sostanza esistente al momento del decesso.

Dal giorno successivo alla data del decesso fino alla fine dell'anno (31 dicembre) il coniuge superstite è tassato separatamente (come nuovo contribuente) applicando tuttavia, limitatamente all'anno del decesso e per la sola imposta cantonale (e comunale), l'aliquota dei coniugati (art. 35, nuovo cpv. 5 LT).

Nella dichiarazione d'imposta il coniuge superstite deve pertanto dichiarare i redditi conseguiti dal giorno successivo a quello del decesso fino alla fine dell'anno e la sostanza al 31 dicembre (compresa quella ereditata ancora esistente a quel momento).

Ai fini delle relative tassazioni (della famiglia e del coniuge superstite) valgono le regole applicate in relazione alle situazioni di assoggettamento di durata inferiore al periodo fiscale (vedi capitolo 2.2.1.2.).

I comuni sono tenuti a segnalare i decessi e a iscrivere il coniuge superstite quale nuovo contribuente.

3. Registro dei contribuenti

3.1. Regola generale

L'articolo 195 LT prevede che i Municipi allestiscono e tengono a giorno il registro dei contribuenti conformemente alle modalità stabilite dalla Divisione delle contribuzioni dando tempestiva comunicazione delle relative modificazioni al competente Servizio (vedi le specifiche istruzioni indirizzate ai comuni). Si rammenta che le persone fisiche devono l'imposta comunale per l'intero periodo fiscale nel solo Comune di domicilio alla fine del periodo fiscale (31 dicembre) o dell'assoggettamento (art. 277 cpv. 1 LT) riservati i casi di elementi imponibili per appartenenza economica in altri comuni del Cantone (art. 277 cpv. 3 LT).

Il Municipio è tenuto ad informare ogni soggetto fiscale dell'avvenuta iscrizione nel registro dei contribuenti appena dati i requisiti per il suo assoggettamento.

In detta comunicazione dovranno essere indicati i motivi che sono alla base dell'iscrizione a prospetto. Per ragioni di uniformità e di semplificazione d'ordine amministrativo la Divisione delle contribuzioni propone l'utilizzazione di un testo uniforme (allegato 1) che tiene conto anche della giurisprudenza della Camera di diritto tributario la quale con sentenza del 2 maggio 2007 (no. 80.2007.32) ha affermato che *“fra i compiti dell'autorità comunale non rientra quindi anche quello di sostituirsi all'autorità fiscale cantonale nell'accertamento dell'esistenza per i presupposti per l'assoggettamento soggettivo alle imposte dirette. L'art. 195 LT non costituisce pertanto base legale che consente all'autorità comunale di adottare una decisione incidentale di assoggettamento all'imposta comunale nei confronti di persone che non sono ancora assoggettate all'imposta cantonale in virtù di una decisione dell'autorità cantonale competente.”*

Ne consegue che il Comune dovrà inviare al nuovo contribuente un semplice avviso di iscrizione a ruolo e non più una decisione di assoggettamento.

La decisione di assoggettamento dovrà essere, se del caso, espressamente richiesta dal contribuente al Comune il quale, in tale circostanza, inviterà l'autorità di tassazione competente (Ufficio circondariale di tassazione) a procedere alla relativa intimazione.

Solo la decisione emessa dall'autorità cantonale (e non l'avviso inviato dall'autorità comunale) sarà impugnabile in primis davanti all'autorità di tassazione, la Camera di diritto tributario e al Tribunale federale.

La collaborazione dell'autorità comunale rimane comunque in quest'ambito indispensabile affinché l'autorità cantonale disponga di tutte le informazioni atte all'iscrizione ed all'assoggettamento dei contribuenti.

In quest'ottica vi segnaliamo alcuni accertamenti che possono essere effettuati dall'autorità comunale onde poter iniziare la procedura che porti all'iscrizione nel registro dei contribuenti.

In particolare segnaliamo:

- *verifica dell'effettiva presenza continuata (es. presenza di vettura)*
- *verifica del consumo di acqua potabile*
- *verifica del consumo di energia elettrica*
- *verifica di appartenenza della persona ad associazioni e club locali*
- *legami sentimentali e familiari in loco*
- *eventuali frequenze scolastiche dei figli*
- *frequentazioni, amicizie, rapporti con persone locali*
- *abbonamenti radio, tv, ecc.*
- *svolgimento di attività dirigenziale*
- *raffronto sul tipo di abitazione (lussuosa, confortevole, cubatura, ecc.) in rapporto ad altre residenze del contribuente site in altri luoghi*

Con l'allestimento e la tenuta a giorno del registro dei contribuenti il Comune è pertanto investito di un compito di estrema importanza sia per il buon funzionamento dell'apparato fiscale, sia per una corretta e tempestiva tassazione che è anche nell'interesse dell'autorità comunale per gli aspetti relativi al prelevamento delle imposte comunali.

Tutte le comunicazioni riguardanti il registro dei contribuenti e le sue modificazioni devono avvenire utilizzando l'attuale avviso cartaceo. Le situazioni che rendono necessario un avviso di mutazione sono rilevabili dalle specifiche istruzioni indirizzate ai comuni.

Il nuovo sistema di tassazione comporta un ritmo annuale di invio e di presentazione dei moduli della dichiarazione fiscale (e di intimazione delle relative decisioni di tassazione) per cui di conseguenza, la tempestività nell'invio degli aggiornamenti dei dati del Registro da parte delle

Cancellerie comunali, mediante i relativi avvisi di mutazione è di basilare importanza.

In occasione di fusioni, vale la regola secondo cui nell'anno in cui è intervenuta la fusione fiscalmente la fusione ha infatti effetto a partire dal 1.1. dell'anno successivo) le mutazioni sui Comuni fusionati devono continuare ad essere trattate come "arrivi" e "partenze" tra Comuni diversi e non come semplici cambi di indirizzo all'interno dello stesso Comune. Tale modalità si rende necessaria onde garantire una corretta gestione del registro ai fini della spedizione della dichiarazione d'imposta.

3.2. Imposizione della famiglia (art. 53 LT)

Premesso che il diritto federale in materia di armonizzazione fiscale (LAID) non contiene alcuna disposizione a questo riguardo, ragioni di armonizzazione verticale (con la LIFD), ma anche di coerenza con le soluzioni adottate dagli altri cantoni (al fine di evitare conflitti e complicazioni quando un contribuente si sposta, all'interno della Svizzera, da un Cantone all'altro) hanno imposto l'adozione, nell'ambito della modifica della LT, di una regolamentazione coerente con quanto avvenuto per l'imposta federale diretta e, nel resto della Svizzera, per quanto concerne le imposte cantonali e comunali. Poiché con la tassazione annuale postnumerando è, di regola, determinante la situazione (anche personale e familiare del contribuente) alla fine del periodo fiscale (31 dicembre) o dell'assoggettamento, anche le basi temporali che si riferiscono ai coniugi considerano questo particolare momento.

Pertanto le variazioni di stato civile che si verificano nel corso del periodo fiscale (o anno civile) sono, ai fini della tassazione, ininfluenti poiché la situazione determinante da considerare è soltanto quella del 31 dicembre o della fine dell'assoggettamento (che, per le persone fisiche, si verifica solo nei casi di decesso del contribuente oppure di trasferimento del domicilio all'estero).

3.2.1. Figli minorenni

Il reddito e la sostanza dei figli minorenni sono cumulati con quelli di chi detiene l'autorità parentale, *ad eccezione* dei proventi da attività lucrativa.

Per il reddito del lavoro il figlio minorenni è dunque sempre tassato separatamente, con la particolarità che, per quello di natura *dipendente* e limitatamente all'imposta cantonale (e di conseguenza anche comunale), egli è tuttavia imponibile unicamente a partire dall'anno in cui compie i 18 anni (art. 8 cpv. 3 LT).

Per un eventuale reddito da attività lucrativa *indipendente*, il minorenni è per contro sempre tassato separatamente, indipendentemente dalla sua età.

Nel registro dei contribuenti i figli sono comunque da iscrivere unicamente a partire dal 18.mo anno di età. I casi di figli minorenni con attività lucrativa indipendente sono infatti gestiti direttamente dagli Uffici di tassazione.

3.3. Partner registrati (art. 8 cpv.1 bis LT)

La LT prevede per i partner registrati il medesimo statuto previsto per i coniugi. Il reddito e la sostanza di partner registrati non separati legalmente o di fatto è quindi cumulato. Ciò vale anche per quanto attiene il trattamento dei contributi di mantenimento durante l'unione domestica registrata e dei contributi di mantenimento e la liquidazione dei rapporti patrimoniali in caso di sospensione della vita comune o di scioglimento dell'unione domestica registrata.

Per maggiori dettagli vedasi anche la nuova circolare sull'imposizione della famiglia (circolare no. 18/2008).

3.4. Comunioni ereditarie e comproprietà immobiliari

I soci, i comproprietari ed i proprietari in comune devono presentare all'autorità fiscale una dichiarazione d'imposta che fornisca informazioni sui loro rapporti di diritto, in particolare sulle quote di partecipazione, sui redditi e sulla sostanza (art. 202 LT).

Il Comune deve da parte sua allestire, per ogni comunione ereditaria e comproprietà immobiliare, una scheda anagrafica separata con:

- *l'intestazione integrale ed esatta della partita secondo le risultanze del catastrino fiscale;*
- *cognome, nome ed indirizzo del rappresentante o della persona ritenuta notoriamente tale;*
- *il valore di stima ufficiale della proprietà immobiliare complessiva (suddiviso in fabbricati e terreni) e il numero di registro fondiario.*

La sostanza immobiliare facente parte di comunioni ereditarie e comproprietà *non* è tuttavia da inserire nella scheda anagrafica personale dei singoli partecipanti, che deve contenere unicamente le proprietà esclusive (spotiche).

4. Imposte comunali

L'articolo 274 LT specifica i tipi d'imposta attualmente percepite dai comuni. Esso precisa inoltre che i comuni partecipano all'imposta alla fonte riscossa dal Cantone sul reddito di determinate persone fisiche e giuridiche.

Una partecipazione dei comuni è poi data, nei limiti previsti dalla LT, anche in relazione all'imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche (art. 99 LT), a quella sugli utili immobiliari delle persone fisiche e giuridiche (art. 140 LT) e a quella di successione (art. 168 LT).

Il disciplinamento delle imposte comunali è (necessariamente) influenzato dai cambiamenti che riguardano in particolare le nuove basi temporali delle persone

fisiche (art. 50 - 58 LT), cioè dall'introduzione del nuovo sistema di tassazione annuale postnumerando.

4.1. Imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche

4.1.1. Inizio, fine o modifica dell'assoggettamento per appartenenza personale (assoggettamento illimitato)

L'articolo 278 capoverso 1 LT prevede che, in relazione all'*appartenenza personale (assoggettamento illimitato) in sede comunale*, per l'inizio e la fine dell'assoggettamento delle persone fisiche si applicano le disposizioni dell'articolo 7 LT valide per l'imposta cantonale. Il capoverso 2 del medesimo articolo 278 LT precisa poi che - nelle relazioni intercomunali - gli effetti dovuti all'inizio, alla modifica o alla fine dell'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale (o illimitata) sono disciplinati dall'articolo 54 capoverso 1 LT.

Analogamente a quanto avviene per le imposte cantonali, l'assoggettamento alle imposte comunali per appartenenza personale (o illimitato) delle persone fisiche comincia pertanto, per i contribuenti che provengono da un altro Cantone e per quelli con inizio di imponibilità durante il periodo fiscale (diciottenni), all'inizio del relativo periodo fiscale e, per i contribuenti che provengono dall'estero, il giorno in cui è dato il domicilio o la dimora fiscali. La cessazione dell'assoggettamento avviene invece con la morte o la partenza per l'estero del contribuente. I contribuenti che si trasferiscono in un altro Cantone sono invece imponibili per l'intero periodo fiscale nel Cantone nel quale si sono trasferiti.

Inoltre l'imposta comunale è (interamente) dovuta nel solo Comune di domicilio del contribuente alla fine del periodo fiscale (31 dicembre) o dell'assoggettamento (data del decesso o della partenza per l'estero del contribuente) (art. 277 cpv. 1 LT), riservati ovviamente in casi di assoggettamento in altri comuni quando il contribuente possiede, in un Comune diverso da quello di domicilio o di dimora fiscali, elementi imponibili in virtù della sua appartenenza economica (immobili o stabilimenti d'impresa).

Fanno inoltre eccezione alla nuova regola secondo la quale l'assoggettamento all'imposta comunale è dato nel solo Comune di domicilio alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento (con riserva degli elementi imponibili in altri comuni per appartenenza economica) le imposte comunali sulle vincite (art. 36 LT) e quelle sulle prestazioni in capitale della previdenza (art. 38 LT). Ai fini dell'attribuzione di queste due ultime imposte annue intere sono infatti determinanti il domicilio o la dimora fiscali al momento del conseguimento del relativo provento imponibile (art. 277 cpv. 4 LT). L'imposta annua intera comunale riguardante i fondi agricoli (art. 43 cpv. 2 LT / 308a LT) è invece prelevata dal Comune di situazione dell'immobile (art. 277 cpv. 4 LT).

Un radicale cambiamento concerne invece le *relazioni intercomunali in caso di assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale (o illimitata)*, cioè il trattamento dell'imposta comunale sul reddito e sulla sostanza quando un contribuente - nel corso del periodo fiscale (o dell'anno civile) - si muove all'interno dei confini del

Cantone e sposta il proprio domicilio da un Comune all'altro. Con il nuovo sistema di tassazione annuale postnumerando in questi casi l'imposta comunale non è infatti più dovuta, come in regime praenumerando biennale, proporzionalmente alla durata del domicilio in ogni singolo Comune, ma per l'intero periodo fiscale unicamente nel solo Comune di domicilio del contribuente alla fine del periodo fiscale (31 dicembre) o dell'assoggettamento (art. 277 cpv. 1 e 278 cpv. 2 LT).

I cambiamenti di domicilio che intervengono nel corso del periodo fiscale annuale non producono quindi - dal profilo dell'imposta comunale - alcun effetto; è però così anche per l'imposta cantonale quando il contribuente lascia il Cantone per trasferirsi in Svizzera interna oppure da un altro Cantone arriva in Ticino (art. 54 cpv. 1 LT). Questo perché, in relazione alla nuova imposta annuale, la Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (art. 68) prevede, per i contribuenti che mantengono il loro domicilio in Svizzera, un unico periodo di assoggettamento per appartenenza personale esteso a dodici mesi.

Ne consegue che il Cantone, rispettivamente il Comune di partenza perdono completamente il loro diritto di tassare (tranne che per le imposte annue intere sulle prestazioni in capitale della previdenza), a meno che il contribuente mantenga, nel Cantone o nel Comune di partenza, un elemento imponibile (un immobile o uno stabilimento di impresa) che continuerà ad essere regolarmente tassato, tuttavia in virtù del principio dell'appartenenza economica e non più in funzione di quella personale.

Ad esempio, una persona fisica che, all'inizio dell'anno civile/fiscale è domiciliata nel Comune di A e che nel corso dello stesso anno civile/fiscale si trasferisce dapprima nel Comune B e successivamente nel Comune C, deve l'imposta comunale per l'intero anno nel solo Comune di C (ammesso che il 31.12. la stessa sia ancora domiciliata in quel Comune).

Se invece questa stessa persona fisica il 31.12. fosse domiciliata in un altro Cantone, l'intera imposta (cantonale e comunale) di quell'anno sarebbe totalmente ed unicamente di spettanza di quel Cantone.

Se questa persona fisica, dopo aver trasferito il domicilio in un altro Cantone, mantenesse il possesso o l'usufrutto di un immobile sito nel nostro Cantone, resterebbe ancora imponibile in Ticino, rispettivamente nel Comune di situazione dell'immobile, non più come in precedenza in virtù della sua appartenenza personale, ma bensì in relazione a quella di natura economica, derivante dal possesso o dall'usufrutto di sostanza immobiliare.

A dipendenza del fatto che l'assoggettamento per appartenenza personale (o illimitato) è dato unicamente nel Comune di domicilio alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento eventuali acconti di imposta che dovessero essere stati versati ad un Comune che non è quello di domicilio alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento dovranno essere restituiti (vedi capitolo 6.). È così anche per gli acconti dell'imposta cantonale quando il contribuente, dopo averli pagati, trasferisce il proprio domicilio in un altro Cantone.

4.1.2. Inizio e fine dell'assoggettamento per appartenenza economica (assoggettamento limitato)

Secondo l'articolo 278 capoverso 3 LT, in caso di assoggettamento per appartenenza economica (o limitato), l'assoggettamento all'imposta comunale comincia con l'inizio del periodo fiscale durante il quale sono stati acquisiti gli elementi imponibili (immobile o stabilimento d'impresa) nel Comune. Esso cessa alla fine del periodo fiscale durante il quale sono stati estinti gli elementi imponibili nel Comune. Fanno tuttavia eccezione a quest'ultima regola gli immobili che appartengono a persone fisiche con domicilio o dimora fiscali nel Cantone per i quali l'assoggettamento nel Comune di situazione dell'immobile cessa con l'inizio del periodo fiscale durante il quale sono stati alienati. In questi ultimi casi il reddito non più ripartibile è assegnato al Comune di domicilio o di dimora fiscali alla fine del periodo fiscale.

Pertanto in relazione ai contribuenti, domiciliati all'estero, che acquistano un immobile o costituiscono uno stabilimento d'impresa nel Cantone l'assoggettamento all'imposta comunale (per appartenenza economica) comincia all'inizio del periodo fiscale interessato dall'acquisto o dalla costituzione dello stabilimento d'impresa, rispettivamente cessa alla fine del periodo fiscale durante il quale l'immobile è stato venduto o l'attività dello stabilimento d'impresa è cessata.

4.1.3. Proprietà immobiliari

Nel caso di fine imponibilità illimitata nel Comune, in seguito a trasferimento di domicilio, *il Comune deve segnalare se il contribuente mantiene il possesso di sostanza immobiliare nel Comune* e quindi anche la conseguente imposizione limitata (per appartenenza economica).

4.1.4. Riparti intercomunali di imposta

Quando le condizioni di assoggettamento si verificano in più comuni (poiché il contribuente è illimitatamente assoggettato nel Comune di domicilio o di dimora fiscali e possiede elementi imponibili per appartenenza economica in altri comuni del Cantone) nascono i presupposti per un riparto intercomunale dell'imposta.

Il riparto è allestito dall'Ufficio di tassazione tenendo conto dei principi del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale e delle specifiche norme della LT, in particolare di quelle degli articoli 280 capoverso 2 e 281 capoverso 2.

Esso è eseguito su rivendicazione dei comuni interessati oppure d'ufficio se i requisiti sono desumibili dagli atti in possesso dall'autorità di tassazione. La rivendicazione è tempestiva se viene inoltrata prima che la relativa tassazione sia cresciuta in giudicato (art. 285 cpv. 1 LT).

Per gli immobili e le aziende, la prima domanda di riparto rimane valida fintanto che non intervengono cambiamenti determinanti (modifica del valore di stima,

vendita della sostanza immobiliare, chiusura dell'azienda o dello stabilimento d'impresa nel Comune) e non va quindi più ripetuta per i periodi successivi.

Gli *immobili utilizzati prevalentemente a scopi di vacanza* dovranno essere adeguatamente segnalati nella domanda di riparto, affinché l'autorità fiscale non accolli interessi passivi al Comune di situazione dell'immobile, a condizione che gli stessi possano essere attribuiti ad altri comuni del Cantone (art. 280 cpv. 2 LT).

Non si procede ad un riparto intercomunale (art. 283 LT) quando i requisiti che lo generano si verificano per meno di tre mesi o quando la quotaparte d'imposta cantonale base è inferiore a 30.- *franchi* oppure in mancanza di una tempestiva rivendicazione (entro sei mesi dal momento in cui ne sono dati i presupposti oppure prima che la tassazione sia cresciuta in giudicato).

L'applicativo informatico adottato dal Cantone prevede l'invio, al Comune di domicilio del contribuente alla fine del periodo fiscale (31 dicembre) o dell'assoggettamento, di una copia della decisione di tassazione e di una copia del riparto. A tutti i comuni ticinesi partecipanti al riparto verrà inviata una copia cartacea del riparto completo, sia intercomunale, sia intercantonale che internazionale. Nel nuovo modello di riparto sono visibili i singoli elementi che concorrono alle definizioni dei fattori imponibili e la percentuale di reddito e di sostanza di competenza di ogni Comune, Cantone o Stato, interessati.

Non apparirà per contro l'importo nominale d'imposta spettante ad ognuno dei singoli enti in quanto questo dato è calcolato e trasferito automaticamente ai comuni interessati tramite l'applicazione RICO (per i comuni aderenti) oppure su supporto informatico (nastri o dischetti) per quei comuni che adottano soluzioni informatiche proprie.

Contro il riparto intercomunale allestito dall'autorità di tassazione, il Comune può inoltrare *reclamo* (in tante copie quanti sono gli interessati, più una) entro trenta giorni dalla notifica (art. 286 LT), mentre contro la decisione su reclamo è data, nel medesimo termine di trenta giorni dalla notifica, facoltà di ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello (art. 287 LT).

4.2. Imposte annue intere

I Comuni prelevano inoltre le seguenti imposte speciali (in base al loro moltiplicatore):

- *sui proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe (art. 36 LT);*
- *sulle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza (art. 38 LT) ;*
- *sulla tassazione posticipata dei terreni agricoli (art. 43 cpv. 2 LT / 308a LT).*

Secondo l'articolo 277 capoverso 4 LT l'imposta comunale sui proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe (art. 36 LT), come pure quella sulle prestazioni in capitale della previdenza (art. 38 LT) sono prelevate dal Comune di domicilio o di dimo-

ra fiscali del contribuente al momento del conseguimento della relativa prestazione imponibile.

L'imposta comunale concernente la tassazione posticipata dei terreni agricoli (art. 43 cpv. 2 LT / 308a LT) è invece dovuta nel Comune di situazione degli immobili. L'attribuzione al Comune competente per la riscossione dell'imposta è, applicando questi criteri (dell'art. 277 cpv. 4 LT), effettuata dall'Ufficio circondariale di tassazione.

Il Comune calcola la relativa imposta comunale applicando il proprio moltiplicatore all'imposta cantonale base (art. 276 LT). Rammentiamo che deve essere applicato il moltiplicatore di imposta comunale valido nell'anno di pertinenza della prestazione imponibile (cfr. sentenza CDT n. 80.97.000218 del 10.02.98 in re B.). Così, ad esempio, ad un'imposta annua intera 2008 (di base cantonale) deve essere applicato il moltiplicatore di imposta comunale valido per l'anno 2008. Se, al momento dell'emissione della notifica cantonale, il moltiplicatore d'imposta comunale del relativo anno di riferimento non fosse ancora stato fissato, il Comune dovrà pertanto attendere prima di emettere la propria decisione. Nel frattempo è in questi casi riservata la facoltà del Comune di prelevare degli anticipi nella forma di acconti di imposta.

Precisiamo che, nelle relazioni intercantionali, le vincite sono tassate nel Cantone di domicilio del contribuente alla fine del periodo fiscale (il 31 dicembre) o alla fine dell'assoggettamento. Pertanto una vincita conseguita da un contribuente domiciliato in Ticino che, alla fine del periodo fiscale durante il quale ha conseguito la vincita, è domiciliato in un altro Cantone è tassata nel nuovo Cantone di domicilio. Ne consegue che eventuali imposte annue intere nel frattempo già emesse dal Cantone Ticino (compresa l'imposta comunale) sono oggetto di revisione e devono essere restituite al contribuente.

4.3. Imposta personale

L'imposta personale, che ammonta a 20.- franchi all'anno, è dovuta da *tutte le persone fisiche* che, alla fine del periodo fiscale (31 dicembre) o dell'assoggettamento nel Cantone, sono domiciliate o dimoranti nel Comune ed hanno compiuto il 20.mo anno di età. I coniugi devono ciascuno l'intera imposta personale anche se tassati congiuntamente (art. 290 LT).

Considerato che questa imposta è dovuta dalla generalità delle persone fisiche il Comune deve emetterne il calcolo e successivamente riscuoterla anche nei riguardi di quelle persone fisiche che risultano esenti dalle imposte ordinarie sul reddito e sulla sostanza.

Per le persone assoggettate alla trattenuta d'imposta alla fonte, l'imposta personale è invece conglobata nelle aliquote dell'imposta alla fonte ed è riversata al Comune interessato assieme all'imposta sul reddito.

In caso di cambiamento di domicilio all'interno del Cantone l'imposta personale rimane interamente dovuta nel solo Comune di domicilio alla fine del periodo fiscale (31 dicembre); un calcolo pro-rata è quindi escluso.

L'imposta personale è interamente dovuta (senza pro-rata) anche in caso di fine assoggettamento per decesso del contribuente. In quest'ultimo caso il prelevamento dell'imposta è effettuato dal Comune di domicilio al momento del decesso. In relazione ai coniugi l'imposta personale del coniuge che decede è dovuta al momento del decesso (nell'ambito della tassazione della famiglia), quella del coniuge superstite è invece prelevata alla fine del periodo fiscale (nell'ambito della tassazione del coniuge superstite).

Nelle relazioni intercantonali, quando il contribuente trasferisce il proprio domicilio in un altro Cantone, l'imposta personale non è prelevata poiché l'assoggettamento del contribuente a tutte le imposte (fatta eccezione di quella annua intera sulle prestazioni in capitale della previdenza) è esclusivamente dato nel solo Cantone di domicilio del contribuente alla fine del periodo fiscale. I contribuenti che, da un altro Cantone, trasferiscono il loro domicilio nel nostro Cantone (e vi sono ancora domiciliati il 31 dicembre) devono invece l'intera imposta personale (senza alcun calcolo pro-rata) nel Comune di domicilio o di dimora fiscali alla fine del periodo fiscale.

Nelle relazioni internazionali, in caso di arrivo dall'estero o di partenza per l'estero durante il periodo fiscale e per giurisprudenza del Tribunale federale, il calcolo dell'imposta personale dovuta deve per contro avvenire solamente in proporzione al periodo di tempo effettivo durante il quale il contribuente soggiace alla nostra sovranità fiscale (quindi pro-rata).

4.4. Imposta sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche

4.4.1. Inizio e fine dell'assoggettamento

L'articolo 278 capoverso 1 prevede che, in relazione all'*appartenenza personale (assoggettamento illimitato) in sede comunale*, per l'inizio e la fine dell'assoggettamento delle persone giuridiche si applicano le disposizioni dell'articolo 63 LT valide per l'imposta cantonale. Il capoverso 2 del medesimo articolo 278 LT precisa poi che - nelle relazioni intercomunali - gli effetti dovuti all'inizio, alla modifica o alla fine dell'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale sono disciplinati dall'articolo 63a capoverso 1 LT.

Analogamente a quanto è il caso per le imposte cantonali, l'assoggettamento alle imposte comunali per appartenenza personale (o illimitato) delle persone giuridiche comincia pertanto il giorno della costituzione della persona giuridica, del trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva nel Comune e cessa il giorno della chiusura, della liquidazione, del trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva fuori Comune. Diversamente che per le persone fisiche, i trasferimenti della sede o dell'amministrazione effettiva di una persona giuridica da un Comune all'altro all'interno del Cantone (come pure fuori Cantone) comportano pertanto un riparto dell'imposta comunale sull'utile e sul capitale.

In caso di *appartenenza economica (assoggettamento limitato)* l'assoggettamento della persona giuridica all'imposta comunale comincia con l'inizio del periodo fisca-

le durante il quale sono stati acquisiti elementi imponibili nel Comune e cessa alla fine del periodo fiscale durante il quale sono stati estinti gli elementi imponibili nel Comune (art. 278 cpv. 3 LT).

Per quanto riguarda il trattamento delle persone giuridiche le nuove disposizioni della LT non comportano pertanto, nella sostanza, cambiamenti rispetto alla situazione previgente. In riferimento alle persone giuridiche il regime fiscale della tassazione annuale postnumerando è d'altra parte già da anni applicato.

4.4.2. Riparto intercomunale

Per le persone giuridiche, fatte salve le specifiche disposizioni di cui agli articoli 282 e 284 LT, valgono esattamente gli stessi criteri delle persone fisiche. Si rimanda quindi alle considerazioni del capitolo 4.1.3.

4.4.3. Chiusure infra-annuali

Per le persone giuridiche con chiusura dell'esercizio commerciale che non coincide con la fine dell'anno civile (31.12.) fa stato, ai fini del calcolo dell'imposta comunale, il moltiplicatore valido per l'anno durante il quale avviene la chiusura dell'esercizio. Questo in analogia con l'articolo 103 LT secondo cui, per le persone giuridiche, sono applicabili le aliquote di imposta vigenti alla fine del periodo fiscale (ritenuto che, per le persone giuridiche, il periodo fiscale corrisponde all'esercizio commerciale).

4.4.4. Esenzione di comuni, parrocchie, patriziati, ecc.

L'articolo 65 lettera c) LT dichiara esenti da imposta tutti gli enti e corporazioni di diritto pubblico del Cantone, come pure i loro stabilimenti e le loro aziende ad eccezione di quelli che svolgono attività economiche in concorrenza con i privati.

Sono quindi esenti da imposta:

- *i comuni, le parrocchie, i patriziati del Cantone;*
- *le aziende comunali dell'acqua potabile;*
- *le altre collettività territoriali di diritto pubblico del Cantone (consorzi di comuni, enti turistici locali di diritto pubblico, la Diocesi, ecc.).*

Rimangono per contro assoggettati all'imposta sull'utile (ma non a quella sul capitale) le aziende che svolgono attività economiche in concorrenza con i privati, come ad esempio le aziende elettriche comunali.

La medesima esenzione vale anche in relazione all'*imposta cantonale sugli utili immobiliari* con l'eccezione tuttavia che sono normalmente imponibili i trasferimenti di immobili che gli enti e le corporazioni di diritto pubblico utilizzavano, pri-

ma della vendita, per attività economiche svolte in concorrenza con i privati (art. 126 lett. c LT).

4.5. Imposta immobiliare

Le persone fisiche e giuridiche devono pagare un'imposta immobiliare comunale sugli immobili in loro proprietà o in usufrutto (art. 291 LT). Questa imposta è interamente dovuta dal contribuente che è proprietario o usufruttuario alla fine dell'anno civile (31 dicembre). Se la proprietà è stata acquisita (oppure se l'usufrutto è stato costituito) durante il periodo fiscale non vi è quindi alcun calcolo proporzionale (o pro-rata) dell'imposta immobiliare.

L'imposta ammonta all'*1% del valore ufficiale di stima*, esclusa ogni deduzione di debiti, salvo che per i terreni riconosciuti agricoli o forestali, per i quali il valore ufficiale di stima è sostituito dal *valore di reddito* determinato dall'autorità fiscale.

Per le persone fisiche e giuridiche, il valore ufficiale di stima valevole il 31 dicembre di ogni anno dev'essere desunto dal catastrino fiscale in possesso dell'autorità comunale.

Attualmente, ai fini del calcolo dell'imposta immobiliare comunale, sono applicati i **nuovi valori di stima**, cioè quelli entrati in vigore il 1° gennaio 2005 conformemente al Decreto esecutivo del 7 dicembre 2004 concernente l'entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul territorio del Cantone Ticino. Questi nuovi valori di stima sono imponibili al **100%, senza riduzione alcuna**.

Nel caso di nuovi stabili il cui valore di stima ancora non è stato fissato, facciamo osservare che con sentenza del 26 febbraio 2008, la Camera di diritto tributario ha avuto modo di affermare che “la prassi comunale che fa retroagire il nuovo valore di stima alla data del rilascio del permesso di abitabilità, indipendentemente dalla sua formale messa in vigore, non può essere tutelata” per cui, di conseguenza, non è possibile discostarsi dalla data di messa in vigore della nuova stima fissata dal Consiglio di Stato.

Nel caso di stabili riattati, fino all'entrata in vigore della nuova stima occorrerà continuare a prelevare l'imposta immobiliare in base al precedente valore, indipendentemente dalla data della intervenuta abitabilità, dello stabile rinnovato.

Non soggiacciono all'imposta immobiliare gli immobili appartenenti a soggetti dichiarati esenti dalla LT (art. 65), *ad eccezione* degli immobili appartenenti a istituzioni di previdenza professionale ed a casse malattia le quali, pur essendo esenti dalle imposte ordinarie, pagano l'imposta immobiliare comunale (art. 292 lett. a LT).

Sono pure *esenti* dall'imposta immobiliare gli immobili che appartengono a comunioni ereditarie e comproprietà tassabili come tali in virtù dell'articolo 9 capoverso 2 LT, se la loro sostanza immobiliare situata nel Cantone è inferiore a 50'000.- franchi (art. 292 lett. b LT).

Le comunioni ereditarie e comproprietà tassabili come tali (nella misura in cui sono esenti dalle imposte sul reddito e sulla sostanza e sono proprietarie di immobili con un valore ufficiale di stima inferiore a 50'000.- franchi) sono state, per motivi di razionalità amministrativa, stralciate dal registro dei contribuenti e non ricevono pertanto l'apposito "Questionario per le comunioni ereditarie e altre indivisioni, per le comproprietà" a valere quale loro dichiarazione d'imposta.

Pertanto qualora il valore ufficiale di stima dovesse raggiungere o superare, in futuro, il limite (di esenzione) di 50'000.- franchi esse dovranno essere reinscritte a cura del Comune.

In caso di tassazione posticipata dei *terreni agricoli* (per alienazione o cessazione della destinazione agricola), il Comune deve allestire autonomamente un *conteggio relativo all'imposta immobiliare* comunale da recuperare (art. 294 cpv. 2 LT). La differenza fra il valore di reddito ed il valore ufficiale di stima è colpita, esclusa ogni deduzione di debiti, dall'imposta immobiliare del 1‰, che è calcolata per il tempo effettivo intercorso dall'inizio della tassazione secondo il valore di reddito, al massimo però per 20 anni, e prelevata senza interessi.

Questa tassazione va ad aggiungersi all'imposta annua intera dovuta in base alla tassazione cantonale.

Facciamo osservare infine che **l'imposta immobiliare delle persone giuridiche prelevata dal Cantone in applicazione dei disposti dell'art. 99 LT** viene riversata in ragione del 40% ai Comuni di situazione degli immobili.

La quotaparte d'imposta dovuta dalle aziende idroelettriche è invece ripartita fra i Comuni, proporzionalmente all'imposta base loro assegnata in sede di riparto stabilito in applicazione della legge speciale.

E' attualmente pendente davanti al Gran Consiglio una proposta di modifica legislativa che, se del caso, sarà oggetto di comunicazione separata.

4.6. Ricuperi d'imposta e multe

L'autorità fiscale cantonale procede al recupero dell'imposta non incassata (compresi gli interessi di ritardo) quando fatti o mezzi di prova sconosciuti in precedenza permettono di stabilire che una tassazione è stata indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato è incompleta (art. 236 LT).

In caso di sottrazione d'imposta commessa intenzionalmente o per negligenza il contribuente è inoltre punito con una multa (art. 258 - 268 LT).

Per le successioni che si sono aperte a partire dal 1. gennaio 2001 in riferimento alle quali gli eredi presentano un inventario completo dei beni posseduti dal defunto il recupero d'imposta (compresi i relativi interessi di ritardo) è eseguito solo a partire dall'imposta del periodo fiscale 2001/2002 (anni di computo 1999/2000) e seguenti e non è percepita alcuna multa. Le sottrazioni commesse dal defunto nei periodi fiscali precedenti il 2001/2002 (cioè fino al periodo fiscale 1999/2000 compreso) beneficiano infatti dell'amnistia fiscale a favore degli eredi (art. 236 cpv. 3 LT e relativa norma transitoria).

Quando il recupero d'imposta concerne:

- *imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche e*
- *imposte sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche*

i comuni devono anch'essi prelevare imposte, interessi e multe sulla base dei conteggi allestiti dall'autorità fiscale cantonale.

5. Procedura

5.1. Calcolo dell'imposta comunale (art. 295 LT)

Secondo l'articolo 295 LT l'intimazione del calcolo dell'imposta comunale deve avvenire per iscritto ed indicare almeno:

- *l'ammontare dell'imposta cantonale (base);*
- *il moltiplicatore comunale;*
- *l'ammontare dell'imposta comunale;*
- *l'eventuale imposta immobiliare;*
- *per le persone fisiche: l'imposta personale;*
- *i rimedi giuridici.*

Contro il calcolo dell'imposta comunale è dato reclamo al Municipio entro trenta giorni dalla notifica, mentre contro la decisione su reclamo del Municipio il contribuente può ricorrere alla Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello entro trenta giorni dalla notifica (art. 299 LT).

5.2. Errori di calcolo e di scrittura (art. 235 LT)

Gli errori di calcolo e di scrittura contenuti in decisioni comunali cresciute in giudicato possono essere rettificati dal Municipio, su richiesta o d'ufficio, entro 5 anni dalla notifica (art. 235 LT).

La rettificazione di errori, o la reiezione della richiesta di rettifica, possono essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione oggetto di rettifica (art. 235 cpv. 2 LT).

5.3. Revisione (art. 232 - 234 LT)

Una decisione cresciuta in giudicato può essere riveduta a vantaggio del contribuente (a sua domanda o d'ufficio):

- se vengono scoperti fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
- se l'autorità non ha tenuto conto di fatti o di prove che conosceva oppure se ha violato principi essenziali di procedura;
- se un crimine o un delitto hanno influito sulla decisione;
- se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l'autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre.

La domanda va presentata all'autorità che ha emanato la decisione entro 90 giorni (rispettivamente 30 giorni quando il motivo della revisione riguarda conflitti in materia di doppia imposizione) dalla scoperta del motivo di revisione, ma al più tardi entro 10 anni dalla notifica della decisione (art. 233 e 275 LT).

5.4. Prescrizione del diritto di tassare (art. 193 LT)

Il diritto di tassare si prescrive in *5 anni* dalla fine del periodo fiscale (art. 193 LT). Rammentiamo che, per le persone fisiche e nel nuovo sistema di tassazione annuale, il periodo fiscale corrisponde all'anno civile per il quale è dovuta l'imposta (art. 50 LT), mentre per le persone giuridiche il periodo fiscale corrisponde all'esercizio commerciale (art. 100 LT).

La prescrizione non inizia a decorrere o è sospesa nei casi previsti dall'articolo 193 capoverso 3 LT, mentre un nuovo termine di prescrizione decorre con gli atti menzionati all'articolo 193 capoverso 4 LT.

Il diritto di tassare si prescrive *in ogni caso in 15 anni* dalla fine del periodo fiscale.

5.5. Ricusazione e segreto d'ufficio (art. 182 e 183 LT)

Chiunque, nell'esecuzione della legge tributaria, deve prendere una decisione è tenuto ad astenersi se:

- ha un interesse personale nella causa;
- è parente o affine con una parte, oppure unito ad essa per matrimonio, fidanzamento o adozione;
- è rappresentante di una parte o ha agito per essa nella medesima causa;
- può avere, per altri motivi, una prevenzione nella causa.

Il motivo della ricusazione può essere invocato da ogni persona partecipante alla procedura con istanza motivata al Dipartimento delle finanze e dell'economia (art. 182 LT).

Chiunque è incaricato dell'esecuzione della legge tributaria o è chiamato a collaborarvi è *tenuto al segreto* sui fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio della sua

funzione e sulle deliberazioni dell'autorità, come pure a negare a terzi l'esame degli atti ufficiali.

L'informazione è tuttavia *ammessa* nella misura in cui esista una base legale nel diritto federale o cantonale che legittima l'informazione (art. 183 LT).

6. Riscossione delle imposte comunali (art. 296 - 299 LT)

I Comuni procedono direttamente alla riscossione delle imposta comunali. Essi curano pure direttamente l'incasso degli importi di loro competenza a titolo di recupero di imposte (compresi i relativi interessi di ritardo) e di multe. L'autorità cantonale può tuttavia rappresentare il Comune nella procedura di riscossione delle imposte comunali (art. 296 LT).

La *scadenza* delle singole rate (acconti e conguaglio) è fissata annualmente dal Municipio e resa nota mediante pubblico avviso. Il *termine di pagamento* non può essere inferiore a trenta giorni dalle scadenze (art. 297 LT).

Considerato che, con il sistema di tassazione annuale postnumerando, il periodo di tassazione è normalmente l'anno che segue il periodo fiscale (la dichiarazione d'imposta che serve per stabilire il dovuto d'imposta può infatti essere inoltrata solo l'anno successivo a quello oggetto di tassazione), anche i conguagli d'imposta potranno essere emessi, di regola, al più presto l'anno successivo a quello dell'emissione degli acconti. Fanno eccezione a questa regola le tassazioni per fine assoggettamento (e i relativi conguagli) che possono essere emesse anche durante il periodo fiscale oggetto di tassazione, nonché le tassazioni per le imposte annue intere.

I comuni - non godendo di una propria autonomia in ambito fiscale (ma unicamente di un'autonomia che deriva loro dalla LT) - sono tenuti ad applicare la LT e le disposizioni dei relativi ordinamenti esecutivi. Essi non sono in particolare liberi di applicare tassi di interesse o importi minimi incassabili diversi di quelli praticati dal Cantone per le proprie imposte.

Attiriamo l'attenzione dei comuni su due casistiche particolari:

- **contribuenti che, nel corso del medesimo periodo fiscale (o anno civile), trasferiscono il loro domicilio (assoggettamento per appartenenza personale) da un Comune all'altro all'interno del Cantone**

Quando il contribuente trasferisce il proprio domicilio all'interno del Cantone il diritto a prelevare l'intera imposta spetta al solo Comune in cui il contribuente risulta domiciliato alla fine del periodo fiscale (il 31 dicembre) o dell'assoggettamento (alla data del successivo trasferimento all'estero o del decesso del contribuente).

Questa situazione comporta, per il Comune del precedente domicilio (Comune di partenza), la restituzione al contribuente interessato di eventuali acconti pagati con il riconoscimento di eventuali interessi remunerativi in applicazione delle disposizioni del Decreto esecutivo annuale concernente la riscossione e i tassi di interesse delle imposte cantonali. Con l'accordo del contribuente inte-

ressato è tuttavia data la possibilità di effettuare il versamento direttamente al Comune di nuovo domicilio (Comune di arrivo) che computerà questo versamento sull'imposta definitivamente dovuta.

Al Comune di nuovo domicilio (Comune di arrivo) è d'altra parte data la facoltà di prelevare delle richieste di acconto;

- **contribuenti che, prima della fine del periodo fiscale (del 31 dicembre), trasferiscono il loro domicilio (assoggettamento per appartenenza personale) in un altro Cantone**

Quando il contribuente trasferisce il proprio domicilio in un altro Cantone il diritto a prelevare l'intera imposta ordinaria (federale, cantonale e comunale) spetta al solo Cantone (e Comune) in cui il contribuente risulta domiciliato alla fine del periodo fiscale (31 dicembre) o dell'assoggettamento (alla data del successivo trasferimento all'estero o del decesso del contribuente).

Il Comune ticinese del precedente domicilio (Comune di partenza) è di conseguenza tenuto a restituire al contribuente interessato eventuali acconti pagati con il riconoscimento di eventuali interessi remunerativi in applicazione delle disposizioni del Decreto esecutivo annuale concernente la riscossione e i tassi di interesse delle imposte cantonali;

- **contribuenti che, prima della fine del periodo fiscale (del 31 dicembre), trasferiscono il loro domicilio (assoggettamento per appartenenza personale) all'estero**

Il trasferimento all'estero del contribuente provoca una situazione di fine assoggettamento in relazione alla quale, limitatamente alla durata dell'assoggettamento, sono comunque dovute imposte federali, cantonali e comunali. In questi casi è tuttavia importante emettere tempestivamente la necessaria tassazione ed eventualmente adottare anche tutte le misure cautelative atte ad assicurarne l'incasso. *I comuni sono pertanto invitati a comunicare tempestivamente al proprio Ufficio circondariale di tassazione i casi dei contribuenti che preannunciano la loro partenza per l'estero.*

In tutte queste tre casistiche al Comune del precedente domicilio (Comune di partenza) resta ovviamente riservato il prelevamento delle imposte comunali in relazione ad eventuali elementi imponibili per appartenenza economica. È questo, ad esempio, il caso quando il contribuente trasferisce il suo domicilio (quindi l'assoggettamento per appartenenza personale) in un altro Comune (oppure in un altro Cantone o all'estero) ma mantiene, nel Comune di partenza, un immobile oppure uno stabilimento di impresa. Pure riservate sono le imposte comunali riferite ad eventuali imposte annue intere sulle vincite, sulle prestazioni in capitale della previdenza e sulle tassazioni posticipate dei terreni agricoli (vedi capitolo 4.2.).

6.1. Interessi remunerativi e di ritardo (art. 242 e 243 LT)

I tassi di interesse (rimunerativo e di ritardo) sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Stato con apposito decreto esecutivo. Essi sono validi per l'anno civile al quale il relativo decreto esecutivo si riferisce.

Per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, il tasso d'interesse remunerativo è differenziato:

- *sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, che risultano da un conteggio dell'autorità fiscale, è corrisposto un interesse remunerativo annuo ad un tasso più elevato (2006, 2007, 2008 e 2009 del 3%);*
- *sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è riconosciuto un interesse remunerativo annuo ad un tasso più basso (2006, 2007 e 2008 del 2%, 2009 1,5%);*
- *sui pagamenti effettuati dopo il termine di 30 giorni è riscosso un interesse di ritardo ad un tasso pari a quello riconosciuto per il rimborso delle somme riscosse in eccedenza (2006, 2007, 2008 e 2009 del 3%).*

In relazione agli importi non richiesti (pagamenti ricevuti anticipatamente oppure versamenti spontanei o volontari), il Comune può decidere se *restituirli senza interessi entro trenta giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento* oppure trattenerli, concedendo al contribuente un interesse remunerativo al tasso più basso.

Se da un conteggio allestito dall'autorità fiscale risulta che sono state riscosse somme in eccedenza, sul rimborso è corrisposto un interesse remunerativo fino al giorno della restituzione.

Rammentiamo che i tassi di interesse (rimunerativo e di ritardo) previsti dall'apposito decreto esecutivo del Consiglio di Stato, come pure la particolare disposizione secondo cui "*interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di fr. 20.- non sono riscossi*" sono validi anche ai fini della riscossione delle imposte comunali.

6.2. Diffide di pagamento (art. 242 LT)

Per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di pagamento di imposte, di interessi, di multe o di spese il Comune deve percepire una tassa nell'importo stabilito dal Consiglio di Stato.

Nel Regolamento della legge tributaria il Consiglio di Stato ha fissato tale tassa di diffida in fr. 30.- (art. 21 RLTT).

6.3. Facilitazioni di pagamento (art. 245 LT)

I municipi sono competenti a decidere le richieste di facilitazioni di pagamento in ambito comunale (art. 298 cpv. 1 LT). Per questa loro determinazione essi sono tuttavia tenuti ad applicare i criteri dell'articolo 245 LT che prevede:

¹Qualora il pagamento dell'imposta, degli interessi, delle spese o delle multe per contravvenzioni, entro il termine stabilito, costituisse un grave rigore per il debitore, l'autorità di riscossione può prorogare la scadenza o concedere pagamenti rateali. Essa può rinunciare, per tale differimento, al calcolo degli interessi.

²La concessione di facilitazioni può essere subordinata ad un'adeguata costituzione di garanzie.

³Le facilitazioni di pagamento sono revocate se vengono a mancare i loro presupposti o se non sono adempiute le condizioni cui sono vincolate.

6.4. Condono delle imposte (art. 246 LT)

In materia di condono delle imposte comunali la decisione compete all'autorità cantonale (art. 298 cpv. 2 LT).

L'autorità cantonale decide dopo aver sentito l'*avviso del Municipio* del Comune le cui imposte sono oggetto della domanda di condono. È tuttavia data la possibilità di rinunciare al preavviso del Municipio quando il condono ha per oggetto imposte, interessi o multe di esclusiva competenza cantonale e, per le imposte ordinarie, nei casi di poco conto (art. 246 cpv. 2 LT).

Per le decisioni di condono l'autorità cantonale applica per analogia i criteri stabiliti dall'Ordinanza federale concernente l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta, che devono pure essere rispettati dai comuni nell'ambito del preavviso di loro competenza. Rileviamo che, ai fini del giudizio sul condono, è importante che il Comune non si limiti ad indicare se è favorevole o negativo al condono ma specifichi anche le ragioni o motivazione del suo preavviso.

Occorre rilevare che dal 1.1.2009 è stata introdotta la possibilità di reclamo (all'Ufficio esazione e condoni) e di ricorso (alla Camera di diritto tributario) nel contesto della decisione di condono in analogia con quanto stabilito dagli art. 206 e 227 LT. Questo si è reso necessario a fronte delle disposizioni federali che obbligano i Cantoni a garantire una via giudiziaria nell'ambito delle controversie di diritto pubblico. Tali nuovi rimedi giuridici si applicano alle decisioni emesse a partire dal 1.1.2009.

Parallelamente a tale modifica legislativa, è stata pure inserita una norma la quale precisa che per un medesimo periodo fiscale può essere presentata una sola domanda di condono. Qualora la situazione del contribuente dovesse modificarsi dopo la decisione sul condono egli potrà continuare a far valere la facoltà del riesame.

Secondo l'articolo 246 capoverso 4 LT la domanda di condono (o quella intesa ad ottenere facilitazioni di pagamento) non sospende l'obbligo del pagamento, salvo decisione contraria dell'autorità competente. *Per le imposte comunali la decisione di sospenderne l'incasso compete al Municipio.*

6.5. Sequestro e garanzie (art. 248 - 251 LT)

L'autorità cantonale e l'autorità comunale si prestano, in caso di sequestro o garanzia, reciproco aiuto e informazione. Il sequestro o la garanzia possono essere estesi anche all'imposta comunale (art. 251 LT).

6.6. Ipoteca legale (art. 252 - 254 LT)

A garanzia del pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l'immobile è riconosciuta al Cantone e ai comuni un'ipoteca legale secondo l'articolo 183 LAC (art. 252 cpv. 1 LT). Essa è di rango prevalente agli altri pegni immobiliari e, per la sua validità, non necessita di iscrizione a Registro fondiario (art. 252 cpv. 2 LT).

A livello comunale le imposte al beneficio dell'ipoteca legale sono le seguenti:

- *imposta ordinaria comunale delle persone fisiche per la parte che si riferisce al reddito da sostanza immobiliare (affitti e /o valore locativo) (art. 20 LT) ed alla sostanza immobiliare (art. 42 LT) compresa l'imposta comunale posticipata sulla sostanza (art. 43 LT / 308a LT);*
- *imposta ordinaria comunale delle persone giuridiche per la parte che si riferisce all'utile dell'immobile (affitti e pigioni) (art. 67 LT);*
- *imposta immobiliare comunale delle persone fisiche e delle persone giuridiche (art. 291 LT).*

La pretesa di imposta garantita da ipoteca legale è *stabilita dal Municipio mediante conteggio*, da notificare al debitore dell'imposta ed al terzo proprietario del pegno. Questi ultimi hanno facoltà di reclamo al Municipio e di ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello entro trenta giorni dalla notifica (art. 253 LT).

Il conteggio dell'ipoteca legale - pena la decadenza della garanzia ipotecaria - deve essere notificato al debitore dell'imposta e al terzo proprietario del pegno entro il termine di cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione alla quale l'ipoteca legale si riferisce (art. 252 cpv. 3 LT).

Il Municipio deve pure rilasciare (a richiesta del notaio o di terze persone autorizzate dal debitore dell'imposta, come pure di terze persone portatrici del pegno immobiliare sul fondo oggetto della domanda) *attestazioni vincolanti* sull'importo del credito comunale garantito da ipoteca legale anche quando la relativa imposta non è ancora scaduta (art. 252 cpv. 4 LT).

L'Ufficio esazione e condoni della Divisione delle contribuzioni è a disposizione dei Municipi per fornire tutte le informazioni necessarie per l'allestimento di tali attestazioni, come pure dei conteggi relativi alla quantificazione dei crediti comunali oggetto di ipoteca legale.

Per le modalità di applicazione dell'ipoteca legale si rimanda anche alla Circolare n° 8/2005 del gennaio 2006 della Divisione delle contribuzioni concernente "L'ipoteca legale del fisco e le attestazioni vincolanti" (consultabile sul sito www.ti.ch/fisco).

6.7. Responsabilità solidale (art. 11, 12 e 64 LT)

La legge tributaria prevede le seguenti responsabilità solidali per il pagamento di imposte comunali:

- *degli eredi per il pagamento delle imposte ordinarie sul reddito e sulla sostanza dovute dal defunto (art. 11 LT);*
- *dei coniugi non separati legalmente o di fatto per il pagamento dell'imposta complessiva sul reddito e sulla sostanza della famiglia, ivi compresa la parte inerente ai figli soggetti all'autorità parentale (art. 12 cpv. 1 LT).*

Gli articoli 12 e 64 LT elencano inoltre le seguenti persone che, a determinate condizioni, rispondono, solidalmente con il contribuente, del pagamento delle imposte di quest'ultimo:

- *i figli minorenni;*
- *i soci di società semplici, in nome collettivo o in accomandita per le imposte dovute da soci domiciliati all'estero;*
- *i compratori o i venditori di immobili siti nel Cantone per le imposte dovute da un mediatore domiciliato all'estero;*
- *le persone incaricate della liquidazione di imprese o stabilimenti di impresa situati nel Cantone e gli incaricati dell'alienazione di fondi situati nel Cantone quando il contribuente non ha domicilio fiscale o sede in Svizzera;*
- *gli amministratori di un'eredità e gli esecutori testamentari;*
- *le persone incaricate dell'amministrazione e liquidazione di una persona giuridica;*
- *gli associati di società estere senza personalità giuridica.*

Nell'ambito delle sottrazioni d'imposta (art. 258 - 265 LT) è inoltre data responsabilità solidale in caso di istigazione, complicità o concorso come pure per gli eredi.

La responsabilità solidale dei coniugi decade:

- *quando uno di essi è insolubile;*
- *su richiesta scritta entro trenta giorni dall'intimazione della tassazione;*
- *in presenza di separazione legale o di fatto.*

6.8. Prescrizione del diritto di riscossione (194 LT)

I crediti fiscali si prescrivono in *5 anni* dalla crescita in giudicato della tassazione (art. 194 LT).

I motivi di sospensione e di interruzione della prescrizione del diritto di riscossione sono gli stessi di quelli della prescrizione del diritto di tassare (art. 193 cpv. 3 e 4 LT). Il diritto di riscossione si prescrive *in ogni caso in 10 anni* dalla fine dell'anno in cui la tassazione è cresciuta in giudicato (art. 194 cpv. 3 LT).

7. Collaborazione con l'autorità cantonale

Le legge tributaria prevede diverse forme di collaborazione fra le autorità comunali e cantonale che rivestono grande importanza per una corretta applicazione dell'ordinamento tributario.

Il ruolo dell'autorità comunale è indispensabile affinché l'autorità cantonale disponga di tutte le informazioni necessarie atte all'imposizione dei contribuenti.

7.1. Delegazione tributaria comunale (art. 181 LT)

In ogni Comune deve essere costituita una Delegazione tributaria, composta di un minimo di 3 membri, nominati dal Municipio, oltre ad un funzionario comunale che funge da segretario della Delegazione (art. 181 LT).

La nomina e il periodo di carica sono disciplinati dalla Legge organica comunale.

La Delegazione tributaria ha il compito di fornire all'autorità di tassazione tutte le informazioni atte ad un giusto apprezzamento dell'imponibile nel Comune; essa può essere chiamata a coadiuvare l'autorità di tassazione nell'esame delle dichiarazioni dei contribuenti soggetti a imposizione nel Comune.

I membri della Delegazione tributaria e il segretario sono tenuti al segreto fiscale (art. 183 LT) e devono ricusarsi o possono essere ricusati conformemente all'articolo 182 LT.

7.2. Compiti dei Municipi e dei delegati comunali in materia successoria (art. 169 - 178 LT)

Il Municipio deve nominare ogni quadriennio al suo interno o fuori, un delegato speciale e uno o più supplenti, i quali provvedono immediatamente alle misure opportune ad evitare la distrazione di beni in caso di decesso di un contribuente (art. 169 LT).

Essi intervengono in particolare per l'apposizione dei sigilli (art. 170 LT) per la loro levata (art. 174 LT) e possono pure essere incaricati, in tutto o in parte, dell'allestimento dell'inventario (art. 172 LT).

Il delegato ed i supplenti *devono prestare giuramento davanti al Municipio per il fedele e coscienzioso adempimento del loro mandato*. Essi sono tenuti al segreto fi-

scale (art. 183 LT) e devono ricusarsi e possono essere ricusati conformemente all'articolo 182 LT.

Il Municipio del Comune di ultimo domicilio e del Comune dove il decesso si è verificato devono comunicare immediatamente, *mediante l'apposito formulario*, ogni decesso all'*Ufficio delle imposte di successione e donazione (art. 218 LT)*. *Benché la legge tributaria non preveda per l'Autorità comunale alcun obbligo in tal senso, invitiamo i Municipi a voler notificare all'Ufficio delle imposte di successione e donazione anche il decesso di quei contribuenti che, pur essendo domiciliati fuori Cantone, possiedono sostanza immobiliare nel loro comprensorio.*

Precisiamo che la modifica legislativa introdotta a seguito della votazione popolare del 6 febbraio 2000 (che ha abolito, a partire dall'anno 2000, l'imposta di successione e di donazione tra ascendenti e discendenti in linea diretta) non ha comportato alcun mutamento per quanto riguarda gli obblighi in materia di apposizione dei sigilli e di comunicazione dei decessi. La misura cautelativa dell'apposizione dei sigilli è infatti - a prescindere dall'imposizione o meno della successione - connessa con l'obbligo di allestimento dell'inventario successorio a tutela delle imposte ordinarie conformemente agli articoli 169 e segg. LT, come pure 154 e segg. LIFD e anche 54 LAID.

7.3. Assistenza tra autorità fiscali (art. 184 LT)

Le autorità cantonali e comunali incaricate dell'esecuzione della Legge tributaria si assistono vicendevolmente nell'adempimento del loro compito. I fatti annunciati o accertati in applicazione di questa prescrizione soggiacciono all'obbligo del segreto fiscale secondo l'articolo 183 LT.

7.4. Assistenza di altre autorità (art. 185 LT)

Le autorità amministrative dei comuni, anche se vincolate dal segreto d'ufficio, sono tenute a comunicare gratuitamente, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per l'applicazione della Legge tributaria alle autorità incaricate della sua esecuzione.

Esse segnalano inoltre spontaneamente all'autorità fiscale tutti i casi, constatati nella loro attività, che possono configurare un'infrazione ai doveri fiscali (art. 185 LT).

Gli organi di corporazioni e stabilimenti ai quali sono delegati compiti che incombono all'amministrazione pubblica, come pure gli enti sussidiati, sottostanno, per quanto riguarda il dovere di collaborare, agli stessi obblighi delle autorità sopra menzionate.

Alla Divisione delle contribuzioni è comunque riservata la facoltà di stabilire il genere e le modalità di trasmissione delle informazioni che le autorità amministrative devono comunicare in modo sistematico e senza preventiva richiesta all'autorità fiscale per l'applicazione della Legge tributaria.

8. Obblighi del Comune quale datore di lavoro

8.1. Indennità complementari a dipendenti comunali

I dipendenti comunali possono beneficiare delle seguenti prestazioni:

- *indennità per lavoro festivo o straordinario,*
- *indennità per servizio notturno,*
- *indennità di picchetto,*
- *appartamento gratuito (o indennità sostitutiva),*
- *indennità ai militi pompieri,*

che vanno indicate in un unico *certificato di salario al 100%* e che sono integralmente imponibili. Eventuali deduzioni fiscali devono essere fatte valere dal singolo dipendente nella propria dichiarazione d'imposta.

Il trattamento fiscale di indennità di altro tipo, sovente diverse da Comune a Comune, non può invece essere regolato mediante disposizioni di carattere generale. I Comuni sono pertanto invitati a sottoporre eventuali casi singoli alla Divisione delle contribuzioni.

8.2. Onorari e indennità ai membri di autorità

Per ciò che attiene gli obblighi del Comune quale datore di lavoro, facciamo osservare che quanto qui di seguito indicato tiene conto delle direttive conseguenti all'introduzione del nuovo certificato di salario emanate dalla Conferenza fiscale svizzera.

Per gli onorari e le indennità versati ai membri del Municipio, del Consiglio comunale, di commissioni comunali, di delegazioni, di enti di diritto pubblico, ecc., **deve essere rilasciato un solo certificato di salario**, nel quale sono da *indicare **gli importi effettivamente versati (al 100%)***.

Il certificato di salario è in particolare richiesto quando le remunerazioni sono soggette all'obbligo di contribuzione secondo le disposizioni in materia di AVS. Negli altri casi è possibile rilasciare una semplice attestazione dalla quale risultino, oltre alle generalità del beneficiario, l'importo della remunerazione versata (al 100%) e la relativa causale (es. gettone di presenza per le sedute di Consiglio comunale).

Rientrano negli onorari e nelle indennità - che devono essere oggetto di certificazione da parte del Municipio - tutte le retribuzioni corrisposte ai membri di autorità comunali, in particolare le indennità fisse, quelle giornaliere, i gettoni di presenza per seduta e ogni altra remunerazione per l'attività svolta.

Eventuali rimborsi spese sono da indicare nell'apposito spazio del certificato di salario o, separatamente, nell'attestazione. Gli stessi sono fiscalmente riconosciuti unicamente nella misura in cui rappresentano un'indennità per le spese vive in relazione all'attività pubblica svolta.

Per quanto riguarda l'intervenuta modifica della Legge organica comunale e più precisamente al nuovo art. 117 LOC, facciamo osservare che l'ammontare del budget di rappresentanza dovrà figurare all'ammontare lordo indicato del certificato di salario.

Su tale ammontare il beneficiario potrà far valere, senza presentazione di giustificativo alcuno, la deduzione forfetaria prevista dalla legge, rispettivamente potrà richiedere la deduzione delle spese effettive presentando i relativi giustificativi di comprova.

Per indicazioni di maggiore dettaglio sulle modalità di compilazione del certificato di salario (comprese le disposizioni riguardanti il rimborso spese) sono di riferimento sia la Circolare della Sezione Enti Locali in materia di spese di rappresentanza, rispettivamente alle Istruzioni concernenti il nuovo certificato di salario consultabili nel sito della Conferenza fiscale svizzera (www.steuerkonferenz.ch).

Rileviamo che un'attività svolta in seno ad un'autorità pubblica è, ai fini fiscali, considerata un'attività accessoria in riferimento alla quale è ammessa una deduzione complessiva di 800.- franchi all'anno, riservata la possibilità del singolo beneficiario di far valere spese più elevate nell'ambito delle relative disposizioni in materia. Queste deduzioni fiscali devono essere fatte valere, dal singolo contribuente interessato, nella propria dichiarazione d'imposta.

9. Entrata in vigore ed abrogazioni

Le presenti disposizioni sostituiscono con effetto immediato quelle contenute nella circolare no. 11/ 2005.

Divisione delle contribuzioni
Il Direttore:

Lino Ramelli

Annessi:

- Allegato 1: Avviso di assoggettamento

Copia a:

- Sezione degli enti locali del Dipartimento delle istituzioni
- Centro sistemi informativi, Servizio RICO

Comune di _____

Allegato 1

Data:

Signora, Signor, Spettabile

RACCOMANDATA

AVVISO DI ISCRIZIONE AL RUOLO DEI CONTRIBUENTI

Gentile signora, egregio signore,

con la presente vi informiamo di avervi iscritto nel registro dei contribuenti del nostro Comune

per il periodo fiscale

- per raggiungimento del 18.mo anno di età
- per elezione di domicilio
- per insediamento della sede, dell'amministrazione effettiva o di uno stabilimento di impresa di una persona giuridica a partire dal
- quale titolare, associato o usufruttuario di un'impresa o di uno stabilimento d'impresa
- quale proprietario o usufruttuario di fondi
- in quanto accertata la residenza stabile nel nostro Comune
- in quanto il centro degli interessi personali è da ritenersi nel nostro Comune
- in quanto ritenute date le condizioni della dimora fiscale (persona con permesso di soggiorno)

Il presente avviso di iscrizione nel registro dei contribuenti è formulato in base all'art. 195 della Legge tributaria.

I contribuenti che ritengono che i requisiti indicati non sono adempiuti possono richiedere una decisione formale all'Ufficio di tassazione competente, contro la quale sono dati i rimedi ordinari di reclamo e ricorso.

Con i migliori saluti.

L'imposta comunale delle persone fisiche è, per l'intero periodo fiscale, dovuta nel solo Comune di domicilio del contribuente alla fine dell'anno (31 dicembre) o dell'assoggettamento (art. 277 cpv. 1 LT), riservati i casi di elementi imponibili per appartenenza economica in altri comuni del Cantone (art. 277 cpv. 3 LT).

Copia: Ufficio circondariale di tassazione